

## VERBALE DI ACCORDO (2)

Allo scopo di continuare l'azione di contrasto e di contenimento del COVID-19, si sono riunite la Direzione Aziendale di STMicroelectronics S.r.l. e le R.S.U. del sito di Cornaredo per definire un ulteriore Piano di Raffreddamento delle attività nei reparti produttivi dei siti sino alla data del 15 aprile 2020 (\*).

Nello specifico, tale Piano di Raffreddamento si inserisce nella prosecuzione prevista per le attività produttive che operano a ciclo continuo, secondo quanto espressamente previsto al DPCM del 22 marzo 2020.

Tanto premesso, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, al fine di garantire il rafforzamento delle misure di prevenzione già in essere, attraverso il contenimento delle presenze in sito e la rotazione delle persone, e, coerentemente, assicurare la prosecuzione delle attività necessarie, le Parti hanno deciso di addivenire ad un accordo ed hanno convenuto quanto segue.

### **(A) Per tutti i dipendenti appartenenti al FEM necessari ad effettuare e sostenere le attività di produzione.**

1. Il personale sopra menzionato sarà coinvolto in un piano di raffreddamento a decorrere dal 2 aprile 2020 (1° turno compreso) e sino alla data del 15 Aprile 2020 (3° turno compreso), salva l'ipotesi di rinnovo tacito sino alla data del 30 Aprile 2020, qualora non dovessero occorrere, prima di tale scadenza, modifiche normative e/o congiunturali rispetto alle correnti previsioni in essere ed alla situazione aziendale di riferimento tali da determinarne necessità di modifica.
2. Nello specifico, si procederà ad un raffreddamento delle attività produttiva salvaguardando, in ogni caso, in ciascuna area per ogni turno, una presenza effettiva almeno del 50%, in coerenza con le previsioni normative vigenti (ordinanze regionali, legislazione nazionale, fra cui il DPCM del 22 marzo 2020 e Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020).
3. L'Azienda, parimenti, salvaguardata la presenza effettiva sopra stabilita, garantirà un meccanismo di rotazione dei dipendenti mediante la concessione di permessi vari retribuiti volti a coprire il 100% della retribuzione spettante, al netto delle eventuali maggiorazioni previste, in percentuale nell'ordine del 15% in ciascuna area per ogni turno. Inoltre, in caso di eventuale capienza, verrà agevolata, qualora possibile, la fruizione di spettanze individuali residue su richiesta del lavoratore. Si specifica che la manutenzione seguirà tutte le logiche del presente Verbale di Accordo anche rivalutando la percentuale di permessi vari retribuiti sopra menzionato alla luce delle peculiarità dell'organico dei gruppi.
4. Da ultimo, ferma restando la gestione, già garantita, della tutela delle persone più fragili nell'ambito della emergenza da COVID-19 (a titolo meramente esemplificativo, es. condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche), l'Azienda si impegna a favorire, nella rotazione sopra descritta, i dipendenti con un'età anagrafica più elevata.

### **(B) Utilizzo di istituti su base individuale per i dipendenti non appartenenti al FEM e appartenenti al FEM ma ritenuti non indispensabili alla produzione ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020.**

5. Sempre nell'ottica di fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19, in accordo con quanto previsto con il DPCM dell'11 marzo 2020 e con il DPCM del 22 marzo 2020, le Parti concordano che continua a venir richiesta la disponibilità di un presidio minimo delle funzioni direttamente interconnesse alla produzione, così come individuate da parte dei responsabili. Fermo quanto sopra, nei casi residuali, gli altri dipendenti di tali funzioni potranno continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso l'utilizzo del lavoro da remoto, con l'impegno di garantire, peraltro, la piena disponibilità alle organizzazioni di appartenenza nel caso fosse necessario – per la continuità aziendale – la presenza fisica sul sito.
6. Con riferimento, invece, a coloro che non dovessero riuscire a fornire la propria prestazione lavorativa da remoto, si specifica che l'astensione lavorativa continuerà ad avvenire tramite l'utilizzo, in via primaria, delle spettanze residue relative all'anno precedente. In secondo luogo, all'esaurirsi delle stesse, fatta salva l'ipotesi di assenza dovuta a malattia, l'Azienda riconoscerà tali periodi di astensione lavorativa con permessi retribuiti, al netto delle eventuali maggiorazioni previste.



7. L'Azienda conferma che, nell'arco del periodo di vigenza del presente accordo, il ricorso al lavoro straordinario avrà carattere di eccezionalità a fronte di situazioni che possano mettere a repentaglio l'integrità delle operazioni di produzione. In ogni caso, lo svolgimento dell'eventuale orario straordinario non potrà determinare sovrapposizioni con squadre diverse da quella di appartenenza.
8. Le disposizioni di cui al presente punto (B) continueranno ad avere effetto, senza soluzione di continuità, a far data dal 13 marzo 2020.
9. Si specifica, inoltre, che nel periodo di vigenza del presente Verbale di Accordo, l'usuale smaltimento dei giorni di ferie previsti per ciascun trimestre verrà gestito dalle varie organizzazioni, in accordo con il personale coinvolto, tenuto conto delle norme e delle prassi in uso.

**(C) Indennità di rotazione, disagio e mobilità**

10. Da ultimo, le Parti concordano che, con riferimento al periodo lavorativo 13 Marzo 2020 – 31 Marzo 2020, verrà erogato, a consuntivo, a tutto il personale aziendale, una indennità di rotazione, disagio e mobilità, pari a € 150 lordi, che verrà riproporzionata, pro rata, in ragione delle giornate di effettiva presenza sul sito (sul totale programmato teorico), fermo il periodo minimo di effettiva presenza nei reparti aziendali di 6h consecutive sul turno. Essa verrà corrisposta con il primo cedolino paga utile.
11. Dalla data di vigenza del presente Verbale di Accordo 1 Aprile 2020 – 30 Aprile 2020, invece, verrà erogata, a consuntivo, una indennità di rotazione, disagio e mobilità, pari a € 350 lordi, che verrà riproporzionata, pro rata, in ragione delle giornate di effettiva presenza sul sito (sul totale programmato teorico e tenuto conto della rotazione dei permessi vari retribuiti concessi in virtù del presente Verbale di Accordo), salve modifiche che dovessero intervenire (\*).

(\*) Le Parti concordano che, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, in costante e repentina evoluzione, le clausole del presente Verbale di Accordo si intendono tacitamente rinnovate sino al 30 Aprile 2020, salvo dovessero occorrere modifiche normative e/o congiunturali rispetto alle correnti previsioni in essere ed alla situazione aziendale di riferimento. In ogni caso, le clausole del presente Verbale di Accordo saranno oggetto di incontro di verifica prima del 15 Aprile 2020.

Cornaredo, 2 aprile 2020

STMicroelectronics S.r.l.



R.S.U. Cornaredo